



Regolamento 69-00

Elenco delle abbreviazioni – struttura del regolamento – basi legali

Imposta sul valore aggiunto sull'importazione
(imposta sull'importazione)

Il regolamento R-69 contiene le disposizioni d'esecuzione dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini relative agli articoli 50–64 della legge del 12 giugno 2009 sull'IVA (LIVA; RS 641.20) e alle rispettive disposizioni dell'ordinanza. Scopo di questo regolamento, destinato agli specialisti, è uniformare l'applicazione delle disposizioni sull'IVA sull'importazione.

Dal presente regolamento non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Per agevolare la lettura, nel presente regolamento è usata la forma maschile, la quale tuttavia si riferisce a persone di entrambi i sessi.

Indice

1	Elenco delle abbreviazioni.....	3
2	Struttura del regolamento.....	4
3	Diritto vigente sull'IVA	5
4	Tipi di IVA.....	6

1 Elenco delle abbreviazioni

AC FL	Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein (https://www.llv.li/)
AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni (https://www.estv.admin.ch/)
CC	Codice civile (RS 210)
DFF	Dipartimento federale delle finanze
DFI	Dipartimento federale dell'interno
ecc.	eccetera
IDI	Numero d'identificazione delle imprese
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LATer	Legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (RS 812.21)
LD	Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0)
LDerr	Legge del del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari (RS 817.0)
lett.	lettera
LIVA	Legge del 12 giugno 2009 sull'IVA (RS 641.20)
OAdd	Ordinanza del 25 novembre 2013 sugli additivi (RS 817.022.31)
OAMed	Ordinanza del 17 ottobre 2001 sull'autorizzazione dei medicinali (RS 812.212.1)
OD	Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01)
OD-UDSC	Ordinanza dell'UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane (RS 631.013)
ODerr	Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.02)
ODmed	Ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici (RS 812.213)
ODPPE	Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (RS 817.022.104)
OIAI	Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sugli integratori alimentari (RS 817.022.14)
OIVA	Ordinanza del 27 novembre 2009 sull'IVA (RS 641.201)
OMCF	Ordinanza del 22 giugno 2006 sui medicinali complementari e fitoterapeutici (RS 812.212.24)

OMVet	Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali veterinari (RS 812.212.27)
OPF	Ordinanza del 12 maggio 2010 sui prodotti fitosanitari (RS 916.161)
PCD	Procedura accentrata di conteggio dell'UDSC
p. es.	per esempio
R-69	Regolamento 69
RFA	Regia federale degli alcool
segg.	seguenti
Swissmedic	Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (www.swissmedic.ch)
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (https://www.bazg.admin.ch/)
USAV	Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

2 Struttura del regolamento

Panoramica dei documenti parziali del R-69

R-69-00	Elenco delle abbreviazioni – struttura del regolamento – basi legali
R-69-01	Importatore – assoggettamento all'imposta – oggetto dell'imposta
R-69-02	Esenzioni d'imposta
R-69-03	Basi di calcolo dell'imposta
R-69-04	Aliquote d'imposta
R-69-05	Debito fiscale: nascita, pagamento, prescrizione e restituzione
R-69-06	Condono dell'imposta
R-69-07	Beni svizzeri di ritorno e beni esteri di ritorno
R-69-08	Procedura di riporto
R-69-09	Decisione d'imposizione – documenti sostitutivi su carta
R-69-10	Ammissione temporanea sul territorio svizzero Ammissione temporanea all'estero
R-69-11	Perfezionamento sul territorio svizzero Perfezionamento all'estero

R-69-12	Destinatario autorizzato
R-69-13	Traffico di deposito

3 Diritto vigente sull'IVA

L'IVA è un'imposta federale che poggia sulle seguenti basi legali:

Costituzione

- Articoli 130 e 196 cifra 14 della Costituzione federale ([Cost.; RS 101](#))

Legge

- Legge federale del 12 giugno 2009 sull'IVA ([LIVA; RS 641.20](#))

Ordinanze

- Ordinanza del 27 novembre 2009 sull'IVA ([OIVA; RS 641.201](#))
- Ulteriori ordinanze sull'IVA sono disponibili sul sito dell'Amministrazione federale (www.admin.ch → Diritto federale → Raccolta sistematica → Diritto nazionale → 6 Finanze → 64 Imposte → 641.2 Imposta sul valore aggiunto)

La LIVA si applica al territorio doganale svizzero e alle sue enclavi doganali estere. Le enclavi doganali estere sono i territori esteri inclusi nel territorio doganale per effetto di accordi internazionali o del diritto consuetudinario internazionale.

Finché le valli di Samnaun e di Sampuoir sono escluse dal territorio doganale svizzero, esse sono considerate territorio doganale estero. In queste regioni la LIVA si applica soltanto alle prestazioni di servizio (art. 4 LIVA). Se un bene viene dunque introdotto nel territorio doganale da tali valli, si tratta di un'importazione che comporta una riscossione dell'IVA sull'importazione (imposta sull'importazione). Allo stesso modo, se un bene viene introdotto nelle valli di Samnaun e Sampuoir dal territorio doganale si tratta di un'esportazione.

Dal 1° gennaio 2020 l'enclave italiana di Campione d'Italia è un territorio doganale estero.

Gli articoli [50–64](#) LIVA contengono le disposizioni sulla riscossione dell'imposta sull'importazione. Tale ambito rientra nelle competenze dell'UDSC. A quest'ultimo incombe il compito di emanare le disposizioni e le decisioni necessarie relative all'imposta sull'importazione (art. [62](#) LIVA). Sempre che la LIVA stessa o altri ordinamenti contenuti in convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, per la riscossione dell'imposta sull'importazione è applicabile la legislazione doganale (art. [50](#) LIVA).

Gli articoli [10–49](#) LIVA disciplinano la riscossione dell'IVA sulla cifra d'affari eseguita in Svizzera (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero) e sull'acquisto di prestazioni dall'estero che soggiacciono all'imposta sull'acquisto. L'AFC è competente per la determinazione e la riscossione dell'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e dell'imposta sull'acquisto nonché per l'emanazione di tutte le decisioni necessarie che non sono espressamente riservate a un'altra autorità (art. [65](#) LIVA). In deroga al suddetto principio, i contribuenti con sede nel Principato del Liechtenstein devono conteggiare la loro cifra d'affari presso l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato. Ciò è quanto convenuto in un accordo internazionale tra Svizzera e Principato del Liechtenstein, secondo cui il Principato deve trasporre nel proprio diritto le prescrizioni materiali svizzere concernenti l'IVA e procedere parallelamente alla Svizzera a livello amministrativo ([RS 0.641.295.142](#)).

Gli articoli [96–106](#) LIVA disciplinano le disposizioni penali applicabili sul territorio svizzero e all'importazione.

4 Tipi di IVA

Il documento «Info IVA 21 Nuovi contribuenti» dell'AFC descrive i tratti fondamentali dell'IVA. La versione elettronica è disponibile sul sito dell'AFC (www.estv.admin.ch → Imposta sul valore aggiunto → Informazioni specifiche IVA → Pubblicazioni basate sul web → Info IVA)

L'IVA svizzera distingue tre tipi di imposta:

- Imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero
- Imposta sull'acquisto
- Imposta sull'importazione

Oggetto dell'imposta:

- Imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero:

Prestazioni effettuate sul territorio svizzero da contribuenti dietro controprestazione (forniture e servizi)

- Imposta sull'acquisto:

Acquisto dall'estero di prestazioni sempre che soggiacciono all'imposta sull'acquisto

- Imposta sull'importazione:

Importazione di beni nonché immissione in libera pratica di beni secondo l'articolo 17 capoverso 1^{bis} LD da parte di viaggiatori in provenienza dall'estero nel traffico aereo.

L'IVA è un'imposta sul consumo. Sono i consumatori (consumatore finale) a doversi accollare questo onere fiscale. Tuttavia, per ragione pratiche il consumatore finale non è direttamente assoggettato, bensì le imprese calcolano l'IVA sulle loro prestazioni imponibili (cifra d'affari) e versano l'importo dell'imposta a cadenza regolare all'autorità fiscale.

Affinché in un simile sistema fiscale non giungano in Svizzera beni dall'estero senza IVA, per ogni importazione è riscossa l'IVA all'importazione. Ciò vale anche per l'importazione di beni gratuiti. Solo in questo modo è garantita la neutralità concorrenziale: L'IVA viene riscossa indipendentemente dal fatto che il bene venga acquistato in Svizzera o all'estero.